



CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI
PRESSO IL TRIBUNALE
AI SENSI DEL D.M. 58/2016

tra

TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO, in persona del Suo Presidente dott. Antonello Fabbro,

e

il **CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di TREVISO**, in persona del Suo Presidente avv. Diego Casonato,

Visti:

- l'art. 44 della Legge Professionale Forense n. 247/2012;
- il D.M. n. 58/2016 (Regolamento recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli Uffici Giudiziari);
- il D.M. n. 70/2016 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense);

Considerato:

a) che la formazione comune di Avvocati e Magistrati va incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della Giustizia;

b) che l'art. 15 lett. a), g) e h) della Legge Professionale Forense n. 247/2012 demanda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati i compiti di provvedere alla tenuta degli albi professionali, dei registri dei praticanti e dell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo e di vigilare sull'esercizio della pratica forense;

c) che spetta al Consiglio dell'Ordine (art. 45/1 L. 247/2012) il rilascio del certificato di compiuta pratica, previa verifica che il praticante l'abbia svolta con diligenza ed effettivo profitto per il periodo e nei modi previsti dalla Legge Professionale Forense e dal Regolamento (D.M. n. 70/2016);

d) che il tirocinio per l'accesso alla professione forense deve essere svolto, in forma continuativa, per 18 mesi (art. 41/5 L. 247/2012);

e) che il tirocinio per l'accesso alla professione forense può essere svolto anche presso un Ufficio Giudiziario per un periodo non superiore a 12 mesi (art. 41/6 Legge 247/2012), fermi restando gli obblighi per il praticante di svolgere uno stage formativo di almeno 6 mesi presso un Avvocato iscritto all'Ordine (art. 41/7 L. 247/2012) e di frequentare la Scuola Forense per tutta la durata del tirocinio (art. 8/2 D.M. 58/2016);

f) che spetta al capo degli Uffici di cui al successivo art. 4 (e, dunque, al Presidente del Tribunale Ordinario) di elaborare, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un progetto formativo al quale si deve conformare l'attività del praticante avvocato che vorrà accedere all'esercizio della professione forense e che ha inteso essere ammesso al tirocinio presso gli Uffici Giudiziari (art. 3/1 D.M. 58/2016);

richiamati:

- il vigente Regolamento per lo svolgimento della Pratica Forense adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso;
- il vigente Regolamento della Scuola Forense approvato dal CdA della Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana;

si conviene quanto segue:

1. 1.1. Gli iscritti nel registro dei praticanti avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Treviso in possesso dei requisiti di cui all'art. 2/1 lett. b) e c) del D.M. 58/2016 possono accedere, a domanda **e in presenza di magistrati disponibili a ricoprire il ruolo di affidatari**, ad un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale Ordinario di Treviso per la durata complessiva di 12 mesi.
- 1.2. Quando non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti di requisiti di cui al comma precedente che hanno presentato domanda, si riconosce preferenza ai candidati secondo i criteri stabiliti dall'art.7 D.M. 58/2016;